

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 144

13 gennaio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SENSOLI, BERTANI,
PICCININI, GIBERTONI, SASSI

NORME PER LA LIBERALIZZAZIONE DELLE VENDITE STRAORDINARIE"

Oggetto assembleare n. 3845

Relazione

Il presente progetto di legge è volto a dare attuazione alla liberalizzazione delle vendite straordinarie (vendite per liquidazione, vendite di fine stagione o saldi, vendite promozionali, tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia sono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti) nel commercio al dettaglio, dando così impulso alla modernizzazione del settore.

Secondo quanto disposto dal primo dei provvedimenti legislativi che hanno composto il cd. pacchetto Bersani, spetta alle Regioni disciplinare le modalità di svolgimento, i periodi e la durata delle vendite straordinarie.

Già da qualche anno è possibile notare come il percorso intrapreso nell'ambito del commercio, lo Stato assume sempre più un ruolo di tipo regolatorio di tipo progettuale, demandando alle Regioni, Comuni e Province il compito di raccogliere le esigenze dei cittadini e dei suoi rappresentanti.

L'intervento legislativo regionale proposto, dunque, si innesca alle aperture, nel verso della liberalizzazione del settore, volute dal legislatore nazionale disponendo la cancellazione di limiti, vincoli e divieti che attualmente irrigidiscono il settore commerciale rendendo maggiormente libera l'autodeterminazione dell'imprenditore commerciale.

Liberalizzazione invocata dalle principali associazioni dei consumatori, presenti nel territorio regionale, da esercenti e rappresentanti delle associazioni dei commercianti e, da quanto risulta da comunicazioni ufficiali dell'Assessorato al Commercio, anche dalla Regione Emilia-Romagna, che è rimasta in attesa di una normativa comunitaria che va in tal senso, di diretta applicazione, che tarda ad essere emanata.

Le principali motivazioni del progetto di legge sono ravvisabili nella constatazione che l'eccessiva regolamentazione di fatto limita e penalizza i consumatori che potrebbero disporre dei beni e servizi di cui necessitano a dei prezzi più convenienti, favorendo in tal modo la concorrenza e il rilancio dei consumi. Nonché nella constatazione che l'attuale regolamentazione favorisce squilibrio tra il commercio di vicinato e quello della grande distribuzione (che grazie agli outlet e altre forme di vendita di fatto riescono ad attuare le vendite straordinarie durante tutto l'arco dell'anno).

Il progetto di legge con l'estensione dell'istituto delle vendite straordinarie all'intero arco dell'anno, regolamentandone l'esecuzione, al fine di garantire maggiore possibilità per i piccoli e medi esercizi di reggere la concorrenza con le strutture della grande distribuzione, sulla scorta di altri numerosi paesi europei dove già i commercianti possono effettuare in ogni periodo dell'anno sia il saldo che la vendita promozionale per eliminare giacenze di magazzino.

In tal modo i piccoli e medi esercenti potranno modulare la loro attività con maggiore autonomia durante l'anno, cercando di intercettare con maggiore facilità i flussi turistici provenienti dall'estero e da altre Regioni italiane.

La seguente proposta di legge è composta da 8 articoli.

Gli articoli 1 e 2 individuano l'oggetto e il fine del testo.

L'articolo 3 definisce le vendite straordinarie attuando una semplificazione terminologica.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie, fissandone la durata massima e la possibilità di ripetizione nell'arco dell'anno.

L'articolo 5 individua un sistema di sanzioni

L'articolo 6 prevede una clausola valutativa degli effetti dell'innovazione introdotta.

L'art. 7 determina l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Oggetto*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni per la liberalizzazione delle vendite straordinarie effettuate dagli esercenti al dettaglio del settore non alimentare.

Art. 2*Finalità*

1. La presente legge è volta in particolare a liberalizzare e modernizzare il sistema delle vendite al dettaglio straordinarie al fine di garantire il libero mercato, una maggiore concorrenza, ed un riequilibrio concorrenziale tra i piccole e medie attività commerciali e la Grande Distribuzione, secondo condizioni di pari opportunità di accesso al mercato e un corretto e uniforme funzionamento del mercato a livello regionale, nonché garantire al consumatore prezzi più competitivi, trasparenza e assicurando condizioni uniformi di accesso all'acquisto sul territorio regionale.

Art. 3*Definizione vendite straordinarie*

1. Ai fini della presente legge sono da considerarsi vendite straordinarie:

- a) vendite di liquidazione, ossia quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;
- b) vendite di fine stagione o saldi, ossia quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo;
- c) vendite promozionali ossia quelle effettuate per offrire al consumatore occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita;
- d) tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia sono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o d'informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.

Art. 4*Disposizioni relative alle vendite straordinarie*

1. Le vendite previste dalla presente Legge possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, per periodi di durata non superiori a sessanta giorni; tra una vendita e l'altra dovranno intercorrere almeno trenta giorni.
2. L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche previste dal comma precedente, ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento territoriale, e al comune competente per territorio.
3. Durante le vendite disciplinate dalla presente legge il venditore, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, indica nel cartellino del prodotto il prezzo di vendita, previsto per lo stesso

prodotto, praticato dal venditore nei trenta giorni precedenti l'inizio della vendita straordinaria, l'entità in percentuale dello sconto o del ribasso praticato sul prezzo e il nuovo prezzo finale di vendita.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità, definisce con proprio atto su proposta dell'Assessore competente:

- a) le modalità per la presentazione della comunicazione, di cui al comma 2, e i suoi elementi;
- b) le modalità di collocazione nell'esercizio commerciale dei prodotti in modo da separare in modo chiaro ed inequivocabile i prodotti posti in vendita a prezzo non scontato;
- c) le modalità di indicazione del prezzo per i prodotti appartenenti alla stessa voce merceologica qualora parte sia soggetta a vendita straordinaria;
- d) le modalità di accertamento delle violazioni.

5. L'Assessorato competente, inoltre, si attiverà per concludere intese istituzionali che prevedano forme di coordinamento tra Polizia Municipale e Guardia di Finanza al fine di un maggior controllo atto a reprimere procedure commerciali scorrette.

Art. 5*Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite straordinarie*

1. In caso di violazione delle norme della presente legge vengono inflitte le seguenti sanzioni:

- a) in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro;
- b) in caso di violazione dell'art.4 comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 2000 euro e in caso di recidiva nell'arco dell'anno oltre alla sanzione massima la chiusura dell'attività per 10 giorni;
- c) in caso di violazione dell'articolo 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro;
- d) Per tutte le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Art. 6*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente Legge e ad una valutazione dell'adeguatezza alla Commissione consiliare competente

Art 7*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 8*Abrogazioni ed entrata in vigore*

1. Sono abrogate tutte le norme contrarie ed incompatibili con la presente legge
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.